

06102

11



ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 26/4/1986  
N.131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19628/2006

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 6102

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. MARIO ADAMO - Presidente - Ud. 11/11/2010  
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere - PU  
Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere -  
Dott. ETTORE FERRARA - Consigliere -  
Dott. RENATO POLICHETTI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19628-2006 proposto da:

BRANCACCIO ANGELO, ROSSETTI EMILIA, elettivamente  
domiciliati in ROMA VIA DI BRAVETTA 237, presso lo  
studio dell'avvocato SABATUCCI LUCIANA, che li  
rappresenta e difende unitamente all'avvocato SORVILLO  
ANTONIO TOMMASO, giusta delega a margine;

- ricorrenti -

2010

**contro**

2845

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI AVERSA, in persona  
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato  
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope


legis;

- *resistente con atto di costituzione* -

avverso la sentenza n. 145/2005 della COMM.TRIB.REG.  
di NAPOLI, depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 11/11/2010 dal Consigliere Dott. RENATO  
POLICHETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE, che ha concluso per  
l'inammissibilità.



## CONSIDERATO QUANTO SEGUE

Che Angelo Brancaccio impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate di Aversa relativamente ad IRPEF ed ILOR per l'anno 1995;

che la Commissione adita dichiarò inammissibile il ricorso per tardività;

che l'appello proposto dal Brancaccio venne rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, la quale, con sentenza depositata l'11 aprile 2005, osservò che, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il termine per la proposizione del ricorso - avvenuta il 1° aprile 2003 - decorreva dall'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione alla porta dell'abitazione dell'avviso del deposito dell'atto nell'albo comunale, cioè, nella fattispecie, dal 27 dicembre 2002, ed era pertanto scaduto il 25 febbraio 2003;

che avverso tale sentenza Angelo Brancaccio ed il coniuge Emilia Rossetti propongono ricorso per cassazione, illustrato anche con memoria, al quale resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Che, con i due motivi formulati, con i quali denunciano rispettivamente “violazione dell’art. 140 cod. proc. civ. e 48 disp. att.” e “falsa applicazione dell’ art. 60 D.P.R. n. 600/73 in combinato disposto ex art. 137 c.p.c.”, nonché vizio di motivazione, i ricorrenti<sup>ASSUMOTO</sup> che, ai sensi del citato art. 140, per il perfezionamento della notificazione occorre che siano adempiute tutte e tre le formalità previste dalla norma (deposito dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso del deposito e spedizione della raccomandata);

che va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da Emilia Rossetti, la quale non è stata parte del giudizio di merito;

che il ricorso proposto da Angelo Brancaccio – i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione – è manifestamente infondato e va, pertanto, rigettato;

che, infatti, premesso che il vizio di motivazione non può costituire oggetto di ricorso per cassazione quando riguarda l’applicazione di principi giuridici (da ult., Cass., sez. un., n. 21712 del 2004), secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi -, la notificazione dell’avviso di accertamento


al contribuente ex art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale deroga, in materia, all'art. 140 cod. proc. civ., è ritualmente effettuata quando nel comune nel quale deve eseguirsi non v'è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, mediante l'affissione dell'avviso del deposito prescritto dal citato art. 140 nell'albo comunale, senza necessità di spedizione mediante raccomandata, e la notificazione stessa si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione, senza, peraltro, che ciò dia adito a dubbi di legittimità costituzionale (cfr. Cass. nn. 8363 del 1993, 7120 e 9922 del 2003, 7773 del 2006);

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso; nulla spese

Così deciso nella camera di consiglio dell'undici novembre duemiladieci.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 16 MAR 2011

CANCELLIERE B/3

Laura Marinello



CANCELLIERE B/3  
Laura Marinello